

CORTE DEI CONTI



0023759-26/07/2017-SCCLA-Y31PREV-A



Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIUR, MIBAC,
MINSALITF e MIN. LAVORO

3 AGO 2017

Reg. foglio 1790

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” ed in particolare l'articolo 116, così come sostituito dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante “norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” ed integrato dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

Visto l'articolo 76 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 6 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 concernente l'assegno per “assistenza personale continuativa”;

Visto l'articolo 85 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 7 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 ed integrato dall'art.1 comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” concernente, tra l'altro, l'assegno “una volta tanto” da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;

Visto l'articolo 124 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 1, della legge 12 marzo 1968, n. 235, recante “Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia” concernente “gli assegni continuativi mensili”;

Visto l'art. 8 della Legge 27 dicembre 1975, n. 780 recante “Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato “rivalutazione delle rendite” secondo cui “Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20”;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell'INAIL il prof. Massimo De Felice;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 2015 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2015 per il settore industria;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 2016 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2016 per il settore industria;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che “*con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero*”;

Vista la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL del 21 marzo 2017 con la quale viene indicato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 17 maggio 2017 con cui si è ritenuto di confermare, con decorrenza 1 luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, navigazione, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, vigenti dal 1 luglio 2015, sulla base di quanto rilevato nella predetta nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL e di quanto disposto dal citato art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 atteso che la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati dell'anno 2016 rispetto al 2015 risulta negativa;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Vista la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 245 del 22 maggio 2017, con cui viene approvata la predetta relazione del Direttore Generale dell'INAIL;

Vista la nota n. 125937 del 12 giugno 2017 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGESPES ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

Vista la Conferenza dei servizi, ai sensi del citato art. 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 6 luglio 2017 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento;

DECRETA


Articolo 1

1. Con decorrenza 1 luglio 2017 sono confermati gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore industria, già vigenti dal 1 luglio 2016, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2016 relativo al predetto settore.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

19 LUG 2017

Giuliano Poletti



3 AGO 2017

Foglio 1788

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante “*Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*” ed in particolare l'articolo 234, così come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251 recante “*norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*” ed integrato dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n.41, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”;

Visto l'art. 14 del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, recante “*Misure urgenti per la finanza pubblica*” convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 243 secondo cui “*per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico*”;

Visto l'articolo 218 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 6 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 concernente l'assegno per “*assistenza personale continuativa*”;

Visto l'art. 233 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 7 della citata legge 10 maggio 1982, n. 251 concernente l'assegno “*una volta tanto*” da corrispondere, in caso di morte o malattie professionali, agli aventi diritto;

Visto l'articolo 235 così come sostituito dall'art. 2, legge 12 marzo 1968, n. 235, recante “*Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia*” concernente “*assegni continuativi mensili*”;

Visto l'art. 8 della Legge 27 dicembre 1975, n. 780 recante “*Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale*”;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*” relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato “*rivalutazione delle rendite*” secondo cui “*Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20”;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ed in particolare l’articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell’INAIL il prof. Massimo De Felice;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 2015 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2015 per il settore agricoltura;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 2016 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2016 per il settore agricoltura;

Visto l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”;

Vista la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL del 21 marzo 2017 con la quale viene indicato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, prevista dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la relazione del Direttore Generale dell’INAIL del 17 maggio 2017 con cui si è ritenuto di confermare, con decorrenza 1 luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, navigazione, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, vigenti dal 1 luglio 2015, sulla base di quanto rilevato nella predetta nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL e di quanto disposto dal citato art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 atteso che la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati dell’anno 2016 rispetto al 2015 risulta negativa;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Vista la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 245 del 22 maggio 2017, con cui viene approvata la predetta relazione del Direttore Generale dell'INAIL;

Vista la nota n. 125937 del 12 giugno 2017 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGESPES ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

Vista la Conferenza dei servizi, ai sensi del citato art. 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 6 luglio 2017 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento;

DECRETA

Articolo 1

1. Con decorrenza 1 luglio 2017 sono confermati gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura, già vigenti dal 1 luglio 2016, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2016 relativo al predetto settore.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

19 LUG 2017

Giuliano Poletti



3 AGO 2017

Reg. foglio 1789

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Vista la legge 4 Agosto 1965 n. 1103 recante "Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica" ed in particolare l'art. 15, così come sostituito dall'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25 recante "Modifiche ed integrazioni alla L. 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica" il cui comma 1 prevede che "Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi";

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed in particolare l'art. 20 che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato "rivalutazione delle rendite" secondo cui "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

competitività economica” ed in particolare l’articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell’INAIL il prof. Massimo De Felice;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 2015 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2015 in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 2016 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2016, in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi;

Visto l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”;

Vista la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL del 21 marzo 2017 con la quale viene indicato che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, prevista dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la relazione del Direttore Generale dell’INAIL del 17 maggio 2017 con cui si è ritenuto di confermare, con decorrenza 1 luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, navigazione, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, vigenti dal 1 luglio 2015, sulla base di quanto rilevato nella predetta nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell’INAIL e di quanto disposto dal citato art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 atteso che la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati dell’anno 2016 rispetto al 2015 risulta negativa;

Vista la determinazione del Presidente dell’INAIL n. 245 del 22 maggio 2017, con cui viene approvata la predetta relazione del Direttore Generale dell’INAIL in pari data;

Visto il parere della Federazione Nazionale dei Collegi Professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, espresso all’INAIL con nota del 4 maggio 2017;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Vista la nota n. 125937 del 12 giugno 2017 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGESPES ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

Vista la nota n. 19075 del 21 giugno 2017, riprodotta con nota n. 17794 del 9 giugno 2017 trasmessa con messaggio di posta certificata protocollato in data 30 giugno 2017, con cui il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla predetta determinazione INAIL;

Vista la Conferenza dei servizi, ai sensi del citato art. 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 6 luglio 2017 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'adozione del presente provvedimento;

DECRETA

Articolo 1

1. Con decorrenza 1 luglio 2017 sono confermati gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, già vigenti dal 1 luglio 2016, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2016 relativo al predetto settore.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Giuliano Poletti

19 LUG 2017